



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA**

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2274 del 01/08/2013
Prot n° 201303533 del 09/07/2013

Ditta proponente PINTI CARMER -ORA AKKA SRL-

Oggetto Progetto Prust 8/94 , zona c, realizzazione centro polifunzionale con attività commerciali, ricreative, espositive, ecc.


Comune dell'intervento CHIETI **Località** Chieti Scalio

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale all IV punto 7 lett. b

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio	arch. Sorgi - Presidente
Dirigente Servizio Beni Ambientali	arch. Pisano
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale	ing. Di Meo
Dirigente Conserv Natura	
Dirigente Attività Estrattive:	
Dirigente Servizio Amministrativo:	
Segr. Gen. Autorità Bacino	dott.ssa Leonardis (delegata)
Direttore ARTA	
Dirigente Rifiuti:	dott. Gerardini
Dirigente delegato della Provincia.	
Comandante Prov.le CFS - TE	
Comandante Prov.le CFS - AQ	
Comandante Prov.le CFS - CH	dott.ssa Mattei
Comandante Prov.le CFS - PE	
Dirigente Tecnico AT	
Dirigente Tecnico CP:	GC PE ing. Iervese (delegato)



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Relazione istruttoria

Istruttore geom. Stornelli

Premesso che Il C.C.R. per la V.I.A. in data 04/06/2013
Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio, intervengono:
L'arch. Roberto Rapino, in qualità di proprietario di terreni ricadenti nel territori del comune di Cepagatti, sui quali sono previste infrastrutture necessarie ed indispensabili per l'accesso all'area di progetto ed in particolare una nuova rotonda ed un asse viario per l'innesto con un'attuale rotonda sempre ricadente nel territorio di Cepagatti. Il



proponente ha sviluppato ed ha posto all'esame della Commissione VIA questo progetto senza nulla dirmi o notificarmi. Riferisce che ha già trasmesso, via pec mail, delle osservazioni di cui consegna oggi gli allegati a colori in A3 e ne sintetizza i contenuti.

Il dott. Maurizio Acerbo, in qualità di consigliere comunale di Pescara e regionale, riferisce che non ha inviato documentazione in quanto non ha avuto notizia dell'esistenza di nuove circostanze inerenti il progetto presso il sito regionale dedicato.

La sig.ra Nicoletta Di Francesco, presidente WWF Chieti, che richiama i contenuti dell'ultimo giudizio ed particolare il mancato riscontro alle osservazioni formulate in quella sede circa la qualità dell'aria ed il traffico in quanto nel progetto prevedevano di poter utilizzare la linea filoviaria che non esiste più. Mostra delle fotografie dello stato dei luoghi tra cui un riporto di terra (limitrofo al fiume) sequestrato dalla Forestale in contrasto con quanto riferito dal consulente della soc. AKKA che riferisce che sono stati svolti movimenti di terra, con deposito di materiale al fine di effettuare, le caratterizzazioni, quando invece si tratta di terra di riporto.

Inoltre si fa osservare che parte del terreno interessato è in provincia di Pescara eppure tale ente come il Comune di Cepagatti non ci risulta siano coinvolti con un profilo di illegittimità per l'intero insediamento.

Il sig. Angelo Di Matteo, quale rappresentante di Legambiente Abruzzo, chiede approfondimenti sulla nota del Genio Civile di Pescara (prot. 39131 del 18.02.2013) inviata al comune di Chieti e alla Regione Abruzzo, Servizio Pianificazione e Autorità di Bacino: con tale nota, con riferimento alla variante puntuale al PRG, si sospende il parere già emesso nel 2010 in quanto si attesta che il riporto di terra è in contrasto con le norme di attuazione del PSDA, in quanto variazione morfologica dei suoli.

L'on. Maurizio Acerbo, partendo da questa ultima osservazione di Di Matteo, ritiene che tale parere, riapra di fatto la valutazione di tutto il Prust, come si evince dalla lettura della comunicazione del Genio Civile suddetta. In riferimento al quadro normativo vigente della Regione Abruzzo, puntualizza che il titolo II della nuova legge sismica 28/2011 è pienamente in vigore e chiede se gli adempimenti previsti siano stati espletati in relazione al Prust di che trattasi. Sottolinea ancora che, rispetto alle considerazioni di cui al precedente audizione e dalla lettura del relativo verbale, non ritiene che siano stati superati gli elementi di criticità e le incongruenze già poste in luce. Permane la mancanza di concretizzazione degli interventi sulla mobilità citati nel progetto (per esempio la linea filoviaria e la stazione ferroviaria). Si ritiene infine, infondata la considerazione che l'intervento migliorerebbe lo stato dei luoghi e che in precedenza tali aree avevano destinazione produttiva, perché tale destinazione non si era tradotta in trasformazioni effettive del territorio ed era precedente a pianificazioni e nuove normative di tutela che in assenza del Prust ne avrebbero potuto prevedere il superamento. Mentre rimane certo che questo intervento a fronte di un non percepibile interesse pubblico comporta un forte consumo di suolo di pregio un presumibile aumento del traffico veicolare.


Il Comitato rileva quanto segue:

1. tra le modalità di accesso all'area oggetto di intervento è prevista, nel territorio del comune di Cepagatti, una nuova rotonda ed una bretella di raccordo ricadente su un'area esterna alla proprietà, sulla cessione e realizzazione della quale lo stesso proprietario ha eccepito la propria contrarietà; in questo caso viene meno una delle modalità di accesso sulla quale è stato sviluppato il progetto relativo all'intervento in esame;
 2. la "sospensione" del parere del Genio Civile di Pescara rilasciato ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 L. 64/1974) in sede di conferenza dei Servizi preliminare all'accordo di programma del Prust, del quale il progetto in esame rappresenta la gran parte dell'esecuzione;
 3. nello Studio di impatto ambientale a corredo dell'istanza in esame si afferma (pag. 86) che "le indagini ambientali che si sono susseguite e che son in corso di espletamento, rilevano la compatibilità delle matrici ambientali con le previsioni di progetto"; tale affermazione non è verificabile in quanto non è supportata da idonea documentazione;
 4. lo studio previsionale di impatto acustico è carente ;
 5. a pag. 13 dello Studio al paragrafo "Piano Regionale Paesistico" (PRP) si afferma che "l'area è interessata solo in parte da vincolo del PRP pur non essendo stata effettuata alcuna successiva modifica cartografica ,, <<omissis>> ... È necessario procedere ad un variante specifica al PRP" ;
 6. la ditta richiedente non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 23 comma 13 della L.R. 45/2007, di presentazione preventiva del bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte delle strutture da insediare;
 7. manca il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012;
 8. il progetto prende atto del permesso di costruire rilasciato dal SUAP Chietino-Ortonese e dal Comune di Chieti per l'intervento identificato con la lettera D1 nella planimetria integrativa e sostitutiva, sottraendo superficie a parcheggi, previsti nel progetto pubblicato, nel quale non viene contemplata adeguata compensazione di superficie;
 9. l'area interessata è stata sequestrata dall'Autorità Giudiziaria per violazione di vincoli ambientali; si presume, quindi, che lo stato dei luoghi rappresentato nel progetto non sia coerente con l'effettivo stato dei luoghi;
- ESPRIME PARERE**

Preavviso di rigetto ai sensi dell' art-10 bis della L. 241/1990



GIUNTA REGIONALE



Alla luce delle carenze sopra evidenziate, che il Comitato ritiene sostanziali, va riformulata la proposta progettuale ed integrato il relativo Studio di Impatto Ambientale con una nuova progettazione che tenga conto di quanto osservato.

Ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Qualora non pervengano osservazioni o la documentazione sopra citata, ovvero questi non siano pertinenti o non siano ritenuti accoglibili, sarà emesso da parte di questa autorità il provvedimento definitivo di diniego.

Tale preavviso di rigetto è stato spedito alla ditta il giorno 11/06/2013..

La stessa in data 04/07/2013, con nota acquisita al protocollo di questo servizio al n 3533 ha risposto quanto scritto di seguito:

In relazione al giudizio n 2227 del 04/06/2013, si presentano le seguenti motivazioni:

Il comitato nell'esprimere il parere ha rilevato quanto segue:

Punto 1:" Tra le modalità di accesso all'area di intervento è prevista, nel territorio del comune di Cepagatti, una nuova rotonda ed una bredella di raccordo ricadente su un'area esterna alla proprietà, sulla cessione e realizzazione della quale lo stesso proprietario ha eccepito la propria contrarietà; in questo caso viene meno una delle modalità di accesso sulla quale è stato sviluppato il progetto relativo all'intervento in esame".

- Con riferimento a tale punto si specifica e si porta a conoscenza, laddove laddove ciò non fosse sufficientemente espresso nella documentazione di cui all'istanza in giudizio, che la viabilità oggetto di esame, è stata realizzata nel 2005 ed è tuttora funzionante.

Come rilevabile in situ, la rotatoria è stata di fatto realizzata all'epoca della costruzione della strada insistente su terreno appositamente concesso per tale uso dalla proprietà, avendone la stessa allora già la relativa disponibilità in forza del contratto preliminare per l'acquisto dell'intero appezzamento.

Poiché detta rotonda non è essenziale per l'accesso e l'uscita dal terreno ricompreso nel Prusst zona C, e prescindendo dalla attualità dell'esistenza e dell'utilizzazione di detta infrastruttura, la sua previsione progettuale, di natura meramente ricognitiva dello stato dei luoghi, non incide quindi sull'iter in corso.

-Punto 2- La "sospensione del parere del Genio Civile di Pescara rilasciato ai sensi dell'art 89 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 L. 64/1974) in sede di conferenza di servizio preliminare all'accordo di programma Prusst, del quale il progetto in esame rappresenta la gran parte dell'esecuzione."

La sospensione a termine del parere del genio civile sarebbe derivata dalla necessità di conoscere l'eventuale decremento del rischio idraulico connesso alla situazione geo-morfologica oggi ivi presente.(1)

L'autorità dei bacini regionali, con nota 123592 del 13/05/2013 ha specificato (1) in merito alle variazioni morfologiche dell'area, l'esame della documentazione in possesso di questa autorità fa ritenere che l'area de quo non è soggetta a rischi idraulici.

Premesso che ci si riserva ogni più ampia facoltà e salvezza in merito alle valutazioni ed alle conseguenze di una possibile sospensione motu proprio di un parere reso in conferenza dei servizi de qua poteva essere ammessa illo tempore l'impugnativa giudiziale da parte dell'ente dissenziente sull'esito o, alternativamente, la richiesta da parte dello stesso ente della riconvocazione della medesima conferenza dei servizi per il principio del contrarius actus, si evidenzia che la competenza della tematica inerente al rischio idraulico è ai sensi e per gli effetti della normativa in materia vigente, in capo all'autorità dei bacini.

La censurata sospensione del parere reso dal genio civile è de facto e de iure altresì ormai decaduta, essendo stata vincolata nella sua durata, dallo stesso provvedimento del genio civile, al tempo necessario all'emissione del conferente parere.

Senza entrare nel merito del successivo solare refuso del medesimo provvedimento, ove si rinvia all'emissione del parere in materia da parte del parere del genio civile e non come prevede la normativa, da parte dell'autorità di bacino, si precisa che il parere di merito (dal contenuto favorevole alla presente istanza)(1), è stato come sopra evidenziato, ormai rilasciato dall'autorità dei bacini con nota n123592 del 13/05/2013. (*non allegata)

PUNTO 3- Nello studio di Impatto ambientale a corredo dell'istanza in esame si afferma (pg 86) che "le indagini ambientali che si sono susseguite e che sono in corso di espletamento, rilevano la compatibilità con le matrici ambientali con le previsioni di progetto": tale affermazione non è verificabile in quanto non è supportata da idonea documentazione;

Per quanto attiene questo punto è stato predisposto L' allegato N° 1 ;

PUNTO IV: LO studio previsionale di impatto acustico è carente : si allega apposita relazione riguardante l'impatto acustico; (Allegato N° 2).

Punto 5- A pag. 13 dello studio al paragrafo " Piano regionale Paesistico" (PRP) si afferma che "l'area è interessata solo in parte dal vincolo del PRP pur non essendo stata effettuata alcuna successiva modifica cartografica, <omissis>... E' necessario procedere ad una variante specifica al prp:

Handwritten signatures and initials: a large signature at the top, followed by 'CR', 'PP', and another signature at the bottom right.



GIUNTA REGIONALE



Si conferma che l'area in argomento è assoggettata solo in parte dal vincolo del Piano Regionale Paesistico (PRP)-
Si conferma che l'area in argomento è assoggettata solo in parte dal vincolo del piano regionale paesistico.
Di detta porzione di terreno soggetta a vincolo, solo una parte è ricompresa nel perimetro del PRT del consorzio industriale.

Per la residua quota, ove permane il vincolo è necessario procedere alla conclusione dell'iter di variante al PRP, così come già deliberato dal comune di Chieti con delibera di C.C. n 217 del 20/06/2011, trasmessa alla regione con nota n 45283 del 5/7/2011. (2)

Punto 6- La ditta richiedente non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art 23 comma 13 della L.R. 45/2007, di presentazione preventivo del bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte delle strutture da insediare;
A tale proposito, si allega la relazione specifica relativa alla quantificazione dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. (allegato 4).

Punto 7: manca il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M.161/12;-
si allega il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto ai sensi del D.M. 16/2012 (allegati tav 5a, 5b, 5c.)

PUNTO 8- Il progetto prende atto del permesso a costruire rilasciato dal SUAP chietino -ortonese e dal comune di Chieti per l'intervento identificato con la lettera "D1" nella planimetria integrativa e sostitutiva, sottraendo superficie a parcheggi, previsti nel progetto pubblicato, nel quale non viene contemplata adeguata compensazione di superficie;
L'edificio D1 è stato inserito dove originariamente erano indicati i parcheggi pertinenziali.

Considerando nelle verifiche urbanistiche, anche la superficie dell'edificio D1, gli standards sono ampiamente soddisfatti.

Si allega l'elaborato riportante la verifica delle superfici destinate a parcheggio pubblico (standards) considerando l'ingombro dell'edificio D1 (Vedi allegato 6).

Punto 9 -L'area interessata è stata sequestrata dall'autorità giudiziaria per violazioni di vincoli ambientali;

Si specifica che il sequestro dell'area non ha riguardato la società AKKA srl alla quale è stato rilasciato il permesso a costruire per un edificio ricadente sulla stessa area.

L'autorità giudiziaria comunque ha ormai dissequestrato (3)

Ogni (1) c'è da aprire una discussione.

AD ogni buon fine: Il parere rilasciato dall'autorità di bacino si riferisce solo al fabbricato d1.

Non risultano avviate procedure di varianti al PRP a questa direzione.

L'area dissequestrata apparteneva comunque all'interno del Prusst.

Si conclude facendo presente che il Genio civile di Chieti in data 23/07/2013, ha proceduto all'annullamento definitivo del parere favorevole rilasciato nel 2010.

si dà lettura integrale del documento.

Osservazioni pervenute

\\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta PINTI CARMER -ORA AKKA SRL-
per l'intervento avente per oggetto:

Progetto Prust 8/94, zona c, realizzazione centro polifunzionale con attività commerciali, ricreative, espositive, ecc.
da realizzarsi nel Comune di CHIETI

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Preso atto della Nota dell'Aurità di Bacino prot. 196295 del 01/08/2013 con la quale si chiede il rinvio dell'esame della pratica in oggetto per approfondimenti.

In fase di audizione Interviene Nicoletta Di Francesco del WWF di Chieti che con la nota trasmessa in data ordierna loro prot n° 029 /13 alla PEC della Regione Abruzzo, intende rafforzare in particolare i punti 1, 2, 9 contenuti nel preavviso di rigetto con Giudizio 2227 del 04.06.2013. pertanto chiede alla Comitato di confermare tutte le motivazioni di cui sopra.

Consegna nota: prot n° 76679 Comune di Chieti del 14.11.2011; Nota ARTA prot. 5496 del 10.10.2011; foto riferita al riporto di terra sequestrato nella zona oggetto dell'intervento.

ESPRIME PARERE

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

per la venuta meno del numero legale

I presenti si esprimono all'unanimità

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

dott.ssa Leonardis (delegata)

dott. Gerardini


dott.ssa Mattei

GC PE ing. Iervese (delegato)

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.





COMUNE DI CHIETI

(VII Settore - Servizio Ambiente)

Prot. n° 76679



Al Dirigente VI Settore
Servizio Vigilanza Edilizia
SEDE

Racc.te a/r

Oggetto: richiesta accertamenti ex art. 27 DPR n. 380/01.

Con nota prot. n. 5496 del 10.10.11 (*copia allegata*), acquisita al protocollo generale del Comune in data 18.10.11 al n. 70150, ricevuta anche da codesto Settore, l'Arta di Chieti ha chiesto alla Provincia e al Comune, per quanto di rispettiva competenza, di effettuare una verifica della conformità dello stato dei luoghi con quanto autorizzato (*autorizzazione per lo svolgimento dell'attività industriale e autorizzazione edilizia-urbanistica*) per il sito adibito ad attività di recupero inerti della ditta Emoter s.r.l., situato in via E. Piaggio di Chieti Scalo. Tale richiesta scaturisce dall'esito di sopralluoghi svolti dal personale della stessa Arta in occasione dei controlli delle attività di caratterizzazione in corso per le aree destinate al progetto 8-94 PRUSST.

Con la richiamata nota l'Arta segnala di aver accertato che il piazzale, sul quale si svolgono le attività della ditta Emoter, è stato di recente progressivamente modificato ed ampliato con un rilevato di circa m 2,5 che va ad occupare la cassa di espansione del fiume Pescara e, pertanto, occorre verificarne la legittima realizzazione anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.

La segnalazione dell'Arta è stata portata a conoscenza della Conferenza dei Servizi indetta da questo Settore per l'esame del Rapporto Tecnico della Caratterizzazione delle aree destinate al progetto PRUSST e durante la Conferenza del 10.11.11 il rappresentante della Provincia di Chieti ha dichiarato che l'area situata in prossimità dei sondaggi S3 e T5 (*vedasi elaborato planimetrico allegato con indicazione dei punti di sondaggio*) sembra non rientrare nel sedime dell'impianto industriale autorizzato per le attività di cui all'art. 216 (*ex RIP*) del d.lgs 152/06.

Per quanto sopra specificato, in ossequio a quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 10.11.11, si chiede a codesto Settore di procedere agli accertamenti volti alla verifica delle trasformazioni edilizie segnalate dall'Arta di Chieti ed in particolare alla verifica dello stato dei luoghi e della conformità con le autorizzazioni e/o permessi a costruire rilasciati alla ditta Emoter s.r.l., ovvero con eventuali D.I.A. acquisite ai sensi di legge.


Si allega copia dei seguenti documenti:

1. nota Arta prot. 5496 del 10.10.2011 con allegata planimetria riportante i punti di sondaggio;
2. verbali C.d.S. del 07.11.11 e del 10.11.11, con allegata relazione Arta in data 28.10.11 (pervenuta al Comune con la nota prot. 5971 del 07.11.11).

Distinti saluti.



Il Funzionario Resp.le del Procedimento
(Mario Salsano)





AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P. IVA: 01599980685



ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI			
Anno	Titolo	Classe	
2011	11	02	PARTENZA
Prot. n.	5496 del 10/10/2011		



Anticipate via fax:

Handwritten notes:
VII Se. A. amb.
marchiole profilo
Franceschi
Solmi

Alla Provincia di Chieti
Servizio Ecologia T.A. - Energia
P.zza Monsignor Ventura, 4
66100 - CHIETI

Al Comune di Chieti
VII Settore Ecologia-Ambiente-Energia
Via Delle Robinie, 5
66100 - CHIETI

Handwritten notes:
U. O. Siti
10/10/2011

OGGETTO: Richiesta valutazione di competenza Ditta EMOTER "Sito Pinti Carmen", ricadente in area S.I.R. Chieti Scalo.

Con la presente si richiede una valutazione della conformità dello stato dei luoghi, dell'attività di Recupero rifiuti inerti della ditta Emoter, con quanto previsto dall'autorizzazione. L'impianto della ditta Emoter risulta ricompreso nel sito in fase di Caratterizzazione della Ditta Pinti Carmen. Tale richiesta scaturisce dagli esiti dei sopralluoghi effettuati, dall'U.O. Siti Contaminati e Discariche dello scrivente Distretto, per le attività di campionamento e controllo previste dal P.d.C. (D.lgs 152/06 e smi, parte IV, Titolo V) approvato per il Sito Pinti Carmen. I tecnici dell'ARTA hanno constatato che la trincea esplorativa denominata T5 e il piezometro S3 (ubicati nell'allegato cartografico del piano delle indagini facente parte della documentazione in Vs possesso) erano stati resi inagibili, in quanto ricoperti da materiale costituito da rifiuti inerti misti (frammenti di laterizi, plastica, metalli, asfalto, frammenti di eternit, etc...). La progressiva deposizione del materiale in parola ha prodotto l'ampliamento del piazzale, sul quale si svolgono le attività della ditta Emoter. Tale piazzale è costituito da un rilevato di circa 2.5m di altezza dall'originale piano campagna, e nel periodo della caratterizzazione del sito ha subito un notevole ampliamento. Considerate le estensioni orizzontali e verticali di tale "piazzale", viste le attività esercitate nel sito in parola nonché la sua particolare ubicazione (entro la cassa di espansione del F. Pescara), si ribadisce la necessità di conoscere se la realizzazione di tale deposito risulta conforme con quanto autorizzato.

Distinti saluti.



Dirigente Chimico

Dott.ssa Giovanna Mancinelli

COMUNE DI CHIETI	
16 OTT. 2011	
PROT. N. 5496	
CAT. D. 661	B. 02

Il Direttore del Distretto
Provinciale di Chieti
(Dott.ssa Paola Ruzzi)

Handwritten signature: Paola Ruzzi

Certificato N° 205577

Progettazione e attività di
determinazioni analitiche e servizi
connessi nel campo dell'ambiente
degli abitanti della tutela del
territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 176 - 65100 Pescara Tel.: 085/450031 Fax: 085/450031 E-mail: info@artabruzzo.it

S.I.R.A. - C.so E. Mattei - 64032 Atri (TE) Tel.: 085/878589 Fax: 085/879386 E-mail: amministrazione@artabruzzo.it

Dist. Prov. di L'Aquila - Caselle di Bazzano, Strada Prov. n° Monticchio - 67100 L'Aquila Tel.: 086257971 Fax: 086257675 E-mail: ufficio@artabruzzo.it

Dist. Prov. di Chieti - Via S. Maria, 23 - 66100 Chieti Tel.: 0872/42321 Fax: 0872/42327 E-mail: ufficio@artabruzzo.it

Dist. Prov. di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 65136 Pescara Tel.: 085/450075 Fax: 085/450075 E-mail: ufficio@artabruzzo.it

Dist. Prov. di Teramo - P.zza Mattei, 25 - 64100 Teramo Tel.: 0864/286300 Fax: 0864/286300 E-mail: ufficio@artabruzzo.it

Dist. Sub-Prov. di S. Salvo-Vasto - Via Mattei, 1 - 66035 S. Salvo (Ch) Tel.: 0872/42321 Fax: 0872/42321 E-mail: ufficio@artabruzzo.it